

Edizione di giovedì 24 marzo 2016

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[LBO legittimo con il cambio dell'assetto societario](#)

di **Fabio Landuzzi**

AGEVOLAZIONI

[Patent box: più tempo per integrare la documentazione](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

CONTROLLO

[Per i bilanci 2015 relazione di revisione con giudizio "in chiaro"](#)

di **Fabrizio G. Poggiani**

AGEVOLAZIONI

[La detrazione Irpef per le spese sanitarie e i chiarimenti dell'Agenzia](#)

di **Luca Mambrin**

ENTI NON COMMERCIALI

[Leggi sullo sport: difficile comprenderle](#)

di **Guido Martinelli**

BUSINESS ENGLISH

[Calendar, Save the date: come tradurre 'mettersi una data in agenda' in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

LBO legittimo con il cambio dell'assetto societario

di **Fabio Landuzzi**

L'operazione di **leveraged buy out (Lbo)**, tipizzata dall'art. 2501-*bis*, c.c., **non è elusiva** quando al termine della articolata procedura si realizza un **cambiamento della compagine sociale di riferimento**. Questo il principio che si può trarre dalla sentenza emessa dalla **Commissione Tributaria Provinciale di Milano, n. 9999 del 10 dicembre 2015**.

L'**Amministrazione finanziaria** aveva infatti **contestato la natura elusiva** di un'operazione tipica di Lbo ritenendola **sprovvista di valide ragioni economiche** che fossero diverse dal perseguimento di un vantaggio fiscale che, a sua volta, sarebbe stato rappresentato dalla imputazione del **costo per interessi** riferiti al finanziamento contratto dalla società veicolo per l'acquisto delle partecipazioni nella società *target*, imputazione che sarebbe stata appunto consentita per mezzo della **fusione fra le due società**: il veicolo (indebitato) e la *target*.

Riguardo alla **legittimità civilistica** dell'operazione, nel rispetto delle condizioni e della procedura prevista dall'art. 2501-*bis*, c.c., si è espresso di recente il **Tribunale di Milano, sez. Civile, sentenza n. 9440/2015**, affrontando un caso più complesso relativo ad una situazione di crisi di impresa; nell'occasione, il Tribunale civile ha ribadito che detta operazione **non può ritenersi compiuta in frode ai creditori** sociali anche quando il controllo della società fosse preesistito al compimento dell'operazione stessa.

Sotto il **profilo fiscale**, i Giudici milanesi, nella sopra citata sentenza, hanno dapprima sottolineato come l'interesse del Legislatore rispetto alla norma in oggetto si riferisca alla esigenza di disciplinare l'operazione di **acquisto della partecipazione di controllo** mediante uno schema che consente all'acquirente di non assumere in modo diretto l'obbligazione di rimborso del **debito contratto per l'acquisto** stesso, bensì di porre al servizio dell'adempimento di tale impegno i **flussi di casa prodotti dalla società target**, ed a tale scopo realizzando la fusione fra quest'ultima e la società acquirente.

Il fatto che l'operazione abbia di riflesso determinato un **potenziale beneficio fiscale** dato dalla deduzione del costo per interessi dal risultato imponibile della società *target post fusione*, non è di per sé un elemento sufficiente ad affermare il **carattere abusivo** dell'operazione stessa; per fare ciò, infatti, occorre che emerga **l'assenza di ragioni** che ne giustifichino il compimento, ragioni che devono essere però ricercate non solo nella limitata prospettiva dei benefici economici diretti, bensì anche sul piano della **"organizzazione aziendale, degli assetti proprietari e societari dell'impresa"**.

Ebbene, nel caso trattato dalla CTP di Milano, era dimostrato che in esito dell'operazione di

fusione si era determinato **un mutamento nell'assetto di controllo** della società *target*. Ed il fatto che fra i soci di detta società fossero rimasti, in quota di minoranza, anche **soggetti già presenti anteriormente** all'operazione, **non è di per sé un fattore rilevante** o addirittura tale da ridurre ad una funzione marginale il concreto mutamento intervenuto nell'assetto proprietario in esito della articolata operazione.

Pertanto, questa circostanza è stata di per sé valutata come **una giustificazione economica** dell'operazione di fusione, a nulla rilevando che un risultato simile, ma non uguale, avrebbe potuto essere forse conseguito, a giudizio dell'Amministrazione, ricorrendo a modalità di acquisizione differenti e fiscalmente (forse) più onerose.

AGEVOLAZIONI

Patent box: più tempo per integrare la documentazione

di **Alessandro Bonuzzi**

I contribuenti che hanno già presentato l'istanza di accordo preventivo per il **patent box** o che la presenteranno entro il prossimo 31 marzo hanno **30 giorni in più per inviare la documentazione integrativa**.

Lo ha reso noto il **provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 43572** di ieri.

È noto che il *patent box* è un **regime fiscale di favore** introdotto dalla legge di Stabilità 2015 a cui possono accedere, mediante esplicita opzione, tutte le imprese che esercitano un'**attività di ricerca e sviluppo** idonea ad accrescere il valore di un bene immateriale.

Il beneficio consiste nella **detassazione** di una **quota del reddito** derivante dallo sfruttamento diretto o indiretto del bene immateriale nonché nella possibilità di escludere dalla formazione del reddito la **plusvalenza** derivante dalla cessione del bene stesso, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

In caso di **utilizzo diretto**, il contributo economico al reddito complessivo dell'impresa **deve** essere determinato sulla base di un apposito **ruling**.

Diversamente, in caso di **utilizzo indiretto** ovvero per la determinazione della plusvalenza l'accordo è **opzionale**.

Il provvedimento del 1° dicembre 2015 ha stabilito che l'avvio della procedura di *ruling* avviene attraverso l'invio all'Agenzia di un'apposita **istanza** in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'Ufficio.

La relativa **documentazione di supporto** deve essere presentata o integrata **entro i 120 giorni successivi**.

Il provvedimento di ieri, invece, **proroga di 30 giorni questo termine limitatamente alle istanze presentate dal 1° dicembre 2015 e fino al 31 marzo 2016**. Infatti, il termine entro cui può essere presentata o integrata la documentazione diventa di **150 giorni** in luogo dei 120 previsti in origine.

A detta dell'Ufficio la proroga ha lo scopo di assicurare ai contribuenti il **tempo adeguato** per

la predisposizione della documentazione a supporto dell'istanza.

Inoltre, il provvedimento anticipa la **prossima introduzione di modalità di comunicazione per via telematica**. In tal senso, viene annunciato che con successivo provvedimento saranno disciplinate ulteriori modalità di comunicazione per via telematica tra contribuenti e Amministrazione, attraverso l'impiego della **posta elettronica certificata** ovvero mediante l'utilizzo di un **servizio telematico** erogato in rete dall'Agenzia delle entrate.

Ciò al fine di **uniformare le modalità di comunicazione** riguardanti la procedura di accordo preventivo connessa al *patent box* con quelle previste dalla disciplina sugli accordi preventivi per le **imprese con attività internazionale**.

CONTROLLO

Per i bilanci 2015 relazione di revisione con giudizio “in chiaro”

di **Fabrizio G. Poggiani**

I **principi ISA Italia**, applicabili già nella redazione della relazione di revisione dei bilanci 2015, permettono una maggiore comprensione dei giudizi, anche per i soggetti che non hanno grande dimestichezza nella lettura dei bilanci.

La relazione deve essere necessariamente redatta in forma scritta e deve seguire la struttura prevista dal principio di revisione ISA Italia 700, con la conseguenza che, se il revisore non ha alcuna riserva sulla conformità (disposizioni vigenti e principi contabili) del bilancio predisposto dall'organo amministrativo, può rilasciare in calce un proprio **“giudizio senza modifica”**; al contrario, il revisore può esprimere un **“giudizio con rilievi”**, un **“giudizio negativo”** o, per effetto di alcune limitazioni intervenute nella propria attività, dichiarare **“l'impossibilità a esprimere un giudizio”**.

La novità, che impatta sui bilanci 2015, è che la relazione inizia con un “Titolo” che richiama l'art. 14 D.Lgs. 39/2010 e che contiene, soprattutto, l'attestazione **che il revisore è “indipendente” rispetto al soggetto cui ha dedicato la propria attività di revisione.**

Successivamente, lo schema individua il “Paragrafo introduttivo” necessario per **indicare i dati relativi all'impresa soggetta a revisione contabile e quelli concernenti il bilancio, inclusa l'indicazione di note esplicative e della data di riferimento del bilancio** (“bilancio d'esercizio alla data del 31.12. ...).

Un successivo paragrafo, di natura “tecnica”, concerne la **responsabilità** della redazione del bilancio, notoriamente posta a carico dell'organo amministrativo, sia in termini di conformità che di controlli interni, affinché il documento rispetti le regole redazionali e non contenga errori e omissioni significative.

Con il paragrafo relativo alla “Responsabilità del revisore”, **l'organo di revisione deve attestare che il giudizio rilasciato è di sua responsabilità** e che l'attività, oggetto della medesima relazione, è stata eseguita applicando i principi di revisione ISA Italia.

La relazione, poi, indica il **giudizio**, in primo luogo con riferimento a quello sulla **coerenza** della “Relazione sulla gestione” con i dati del bilancio e, subito dopo, sulla **conformità** del bilancio, apponendo in chiusura, se il giudizio è positivo (senza modifica) data, luogo (sede del proprio studio) e firma del revisore, e attestando che **il bilancio rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.**

Il giudizio, naturalmente, è la fase più importante del processo di revisione, stante i risvolti che la stessa può avere anche nei confronti di soggetti terzi, come creditori e/o istituti finanziari, che potrebbero non credere più, per esempio, nella **prosecuzione** dell'attività della società o, addirittura, nei dati emergenti dagli stessi bilanci.

Il principio di revisione **ISA Italia 705**, invece, tratta le ipotesi in cui il revisore non esprima un giudizio positivo ma esprima un "giudizio con modifica", giacché ha rilevato che **il bilancio, nel suo complesso, contiene errori significativi e/o non è in grado di acquisire "elementi probativi" sufficienti per fornire un giudizio positivo.**

In tal caso, possono emergere due situazioni per i quali il revisore non è in grado di rilasciare un giudizio positivo; la prima, con riferimento alla presenza di "**limitazioni**" alla procedura stessa della revisione (per esempio, impossibilità a ottenere i bilanci delle partecipate) o con riferimento alla presenza di "**deviazioni**" (per esempio, la mancata svalutazione dei crediti o delle rimanenze), relativamente alla presenza di errori e omissioni che possono **inficiare** "nel suo complesso" e "significativamente" il bilancio d'esercizio.

In aggiunta, **il revisore deve tenere presente anche il principio ISA Italia 706** che riguarda la presenza di ulteriori comunicazioni che il revisore può inserire all'interno della propria relazione, qualora lo ritenga necessario, al fine di esprimere il proprio giudizio sul bilancio.

Il principio indica alcune situazioni che possono essere oggetto di evidenza nella relazione, come l'esito di contenziosi di natura straordinaria, l'applicazione anticipata di un determinato principio contabile che abbia forte impatto sul bilancio o la presenza di un evento che si ripercuota sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Detti "**richiami d'informativa**" si collocano dopo il paragrafo del "giudizio" e prima del giudizio di coerenza e, come detto si rendono utili per una maggiore comprensione dei dati di bilancio, soprattutto per i soggetti meno "avvezzi" alla relativa interpretazione, ma anche per **dare evidenza di informazioni già presenti ma non facilmente rilevabili dai documenti che compongono il bilancio propriamente detto** (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione e/o rendiconto finanziario).

Il revisore, comunque, si deve astenere dal fornire proprie considerazioni e/o dall'integrare dati e informazioni che lo stesso ritiene carenti e **deve esprimere anche un giudizio sulle indicazioni fornite dall'organo amministrativo, in tema di "continuità aziendale"**.

Di conseguenza, il giudizio potrà risultare "positivo senza rilievi", "positivo con rilievi", "negativo" o, addirittura, **il revisore potrà non pronunciarsi per "impossibilità di esprimere un giudizio"**, quando non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti, anche sul tema della continuità aziendale, o in presenza di situazioni non ancora acclamate e/o realizzate.

AGEVOLAZIONI

La detrazione Irpef per le spese sanitarie e i chiarimenti dell'Agenzia

di Luca Mambrin

Nella **circolare 3/E/2016** l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla detrazione Irpef prevista per le **spese sanitarie**. Nel proseguo si analizzano le singole fattispecie.

Spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale

Già nella **circolare 17/E/2006**, in relazione alle spese sostenute per le prestazioni eseguite da **chiropratici**, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che tali prestazioni per essere detraibili dovevano essere prescritte da un medico e rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Nonostante la figura del **chiropratico** non abbia ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento le spese sostenute per tali prestazioni **possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili**, a condizione che siano **eseguite presso** idonee strutture debitamente autorizzate e la cui direzione sia affidata ad **un medico specialista** in fisioterapia o ortopedia (e che si possieda la prescrizione medica). La successiva **circolare 21/E/2010** ha poi ribadito che in assenza dell'emanazione dei regolamenti attuativi e dell'istituzione del registro dei dottori in chiropratica (previsti dall'art. 2 comma 355 L. 244/2007), sono da considerarsi valide ed applicabili le regole dettate nella citata circolare 17/E/2006.

Riprendendo tali considerazioni l'Agenzia delle Entrate nella **circolare 3/E/2016**, premettendo che:

- **non tutte le prestazioni** rese da un medico o sotto la sua supervisione **sono ammesse alla detrazione**;
- per poter essere detraibili si deve trattare di **prestazioni di natura sanitaria**, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati;
- tali prestazioni devono essere effettuate **da medici o da personale abilitato** dalle

autorità competenti in materia sanitaria. Ad esempio, **non sono detraibili** le spese sostenute per prestazioni non necessarie **per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale** della persona, ma tese semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto personale, quali le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione,

ha fornito chiarimenti in relazione alle spese sostenute per trattamenti di **mesoterapia, ozonoterapia e "haloterapia"** (o grotte di sale). Il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha precisato che “

*le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all'ambito delle procedure e pratiche di **natura sanitaria**, per quanto non incluse nei livelli essenziali definiti a livello nazionale”.*

Sulla base di tale precisazione

vengono ammesse in detrazione le spese relative ai trattamenti di **mesoterapia ed ozonoterapia** se:

- effettuati da **personale medico** o da **personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria**, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria;
- correlate ad una **prescrizione medica**, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.

Per quanto riguarda invece i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale, dato che il Ministero della Salute sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all'ambito delle procedure sanitarie, “

allo stato attuale tali spese non possono essere considerate detraibili
”.

Spese per il pedagoga

L'Agenzia delle Entrate, interpellato il Ministero della Salute, ritiene che le spese sostenute per prestazioni svolte da un **pedagoga non siano detraibili**.

Il pedagoga, infatti, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dal Ministero della Salute, è “

un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali)”,

diverso quindi dall'educatore professionale che è invece considerato un professionista

sanitario.

Riconoscimento dello status di sordo – norma di riferimento

Infine, viene richiesto all'Agenzia delle Entrate **l'esatta norma di riferimento** per l'individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali, ovverosia se occorre fare riferimento alla Legge n. 381/1970 anziché alla Legge n. 68/1999, citata nella circolare n. 72/E/2001.

L'INPS, ente cui è stata trasferita **la competenza in materia d'invalidità**, interpellato sul punto, ha chiarito che la norma di riferimento, ai fini del riconoscimento dello *status* di sordo, è la legge n. 381/1970, in quanto la legge n. 68/1999 ha come **finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili**, tra cui anche le persone affette da sordità in base alla definizione della legge n. 381 del 1970.

Per approfondire le problematiche relative all'Unico 2016 vi raccomandiamo il seguente convegno di aggiornamento:

ENTI NON COMMERCIALI

Leggi sullo sport: difficile comprenderle

di **Guido Martinelli**

Continuiamo il nostro percorso teso a capire il “senso” di molte **leggi che parlano di sport**.

I sodalizi sportivi sono alle prese con il tema della adozione del **defibrillatore** introdotto con il decreto Balduzzi e il cui obbligo scatterà (si spera senza ulteriori proroghe) questa estate. Questo onere è posto in capo alle “**società sportive**” (termine che ha subito portato alcuni a sostenere che non si applicherebbe alle associazioni), ma (evidentemente in assenza di eventi che ne imporrebbero l'utilizzo) **cosa rischia chi non lo possiede? Nulla**. Infatti, a questo obbligo non è collegata alcuna **sanzione** in caso di inadempimento. Medesimo infortunio in cui era già caduto il legislatore della finanziaria del 2003. Il comma 18-*bis* del famoso articolo 90 della legge 289/2002 prevede **il divieto agli amministratori dei sodalizi sportivi di ricoprire la medesima carica in altre associazioni o società sportive affiliate alla medesima federazione**. A prescindere che non si comprende perché il presidente di una società che fa, ad esempio *basket* femminile, non possa ricoprire medesima carica in una società che fa la stessa attività maschile (sarà la sindrome del conflitto di interessi che impera), **il problema è: qual è la sanzione? Cosa rischia chi incorre in questo divieto posto dal legislatore statale?**

Fortunatamente la novella costituzionale recentemente approvata (e presto soggetta a conferma referendaria) ha **eliminato**, in materia di ordinamento sportivo, la **competenza legislativa concorrente** delle Regioni. Perché oggi, prevista dal vigente testo dell'articolo 117 della Costituzione, se l'avessero esercitata, non si sa come si sarebbe potuta conciliare con la previsione del comma due dell'articolo uno dello statuto del **Coni** che definisce l'ente: “**autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive**”.

I commi 17 e 18 del citato articolo 90 stabiliscono i requisiti precisi per poter essere definiti associazione e società sportive dilettantistiche. Il consiglio Nazionale del **Coni**, avendone i poteri, **sta riconoscendo ai fini sportivi e provvedendo alla relativa iscrizione di soggetti che non rispettano detti principi, in deroga ai requisiti previsti dal legislatore** (vedi, ad esempio, le sezioni di tiro a segno nazionale). Ciò in quanto il primo comma dell'articolo 29 dello statuto del Coni autorizza l'ente a tal fine. La domanda che ne consegue è: **assodata la legittimità del comportamento dell'ente preposto al riconoscimento, le organizzazioni riconosciute ai fini sportivi nei “casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale” potranno godere delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive?** Saranno da considerare, ad esempio, associazioni sportive dilettantistiche potenziali beneficiarie dei contributi del **cinque per mille?**

La legge 91/1981 sul **professionismo** sportivo prevede, all'ultimo comma del suo articolo 6, che il **premio di addestramento e formazione tecnica** che viene versato dalla società

professionistica a quella dilettantistica nel caso in cui tesseri un atleta proveniente da quest'ultima: *“dovrà essere reinvestito dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi”*. Il dubbio è: non abbiamo capito nulla noi o i sodalizi sportivi dilettantistici sono comunque obbligati a **reinvestire** tutti i loro proventi nel perseguimento di fini sportivi?

Ancora, è noto che la legge 91/1981 elenca in maniera dettagliata le categorie che rientrano nella fattispecie degli **“sportivi professionisti”**. Sono menzionati atleti, tecnici, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici. Non vi figurano, quindi, gli ufficiali di gara. Ma qui si apre una curiosa e “onerosa” **diversità** di trattamento. L'Agenzia delle entrate, infatti, con la propria risoluzione n. 34 del 26.03.2001, dopo aver elencato i soggetti che avrebbero potuto godere del trattamento fiscale agevolato previsto per i compensi per attività sportiva dilettantistica, riporta che **“i compensi corrisposti all'arbitro (dilettante) nel caso in cui diriga una gara professionistica” non possono godere del trattamento agevolato**. Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria pur riconoscendo la natura di “dilettante” dell'arbitro, non lo ammette a godere i benefici di tale *status*. Ma proviamo a seguire il processo logico seguito dall'Agenzia delle entrate. Essendo la manifestazione sportiva (incontro di serie A maschile di pallacanestro) professionistica, tutti i protagonisti debbono avere tale *status*. Ma, allora, quale sarebbe la **fattispecie applicabile a detti compensi alla luce del D.Lgs. 81/2015? Trattandosi di prestazioni a titolo personale, oneroso e continuativo, organizzate dal committente (Federazione) si corre il rischio della applicazione dell'articolo 2 e, quindi, delle norme del rapporto subordinato?**

Il comma tre dell'articolo 90 della legge 289/2002 ha allargato l'applicabilità delle norme agevolate sui compensi per attività sportiva dilettantistica anche alle **“collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale”**. La caratteristica richiesta, quindi, è la continuità nel tempo della prestazione. La conseguenza curiosa, pertanto, è che **se tale forma di prestazione si prolunga, il compenso relativo gode dei vantaggi di cui agli articoli 67 e 69 Tuir. Se, invece, fosse occasionale, la medesima collaborazione non potrebbe godere di alcuna agevolazione.**

Infine, il secondo comma dell'articolo 37 della legge 342/2000 ha stabilito che *“per le associazioni sportive dilettantistiche in regime di legge 398/1991 non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ... se pur nei limiti di due eventi per anno e per un importo non superiore a”*, oggi, euro 51.645,69. Questo significa che se io già applico la legge 398/1991 (quindi possiedo già dei proventi di natura commerciale) questi proventi sono **“decommercializzati”**, ma se dovessi, per caso, avere solo questi (e, quindi, non applicare la legge 398/1991 per assenza di altri proventi commerciali) dovrei per tali somme pagare le **imposte**.

BUSINESS ENGLISH

Calendar, Save the date: come tradurre 'mettersi una data in agenda' in inglese

di **Stefano Maffei**

Da due anni ormai scrivo tutte le settimane questa rubrica per mettervi in guardia dai **falsi amici** (*transaction, curator, sentence, society, order, balance, participation, preventive, concurrent*, ecc...): ormai dovrete avere imparato che si tratta di termini inglesi che pur assomigliando a termini italiani in realtà significano tutt'altro.

Un errore tipico dei professionisti italiani – sempre a causa dell'uso improprio dei falsi amici – riguarda l'espressione **mettersi una data in agenda** che in inglese non ha nulla a che vedere con il vocabolo *agenda* (che traduce invece l'**ordine del giorno** di una riunione).

Mi spiego meglio: se devo chiedere a un collega di segnarsi una data in agenda per il nostro prossimo viaggio estivo a Londra gli scriverò: *please mark your calendar for 3 July 2016, as we have scheduled a business trip to London*. Per la corrispondenza con chi non abbia familiarità con le festività italiane è corretto scrivere *please mark your calendar for April 25th, as our Italian offices will be closed*.

Può anche essere utile e comodo, specialmente nella corrispondenza via e-mail, utilizzare (magari nell'oggetto) l'espressione **save the date**, che corrisponde proprio ad un invito a calendarizzare un certo evento, per evitare di dimenticarlo.

Come già anticipato, dobbiamo impiegare il vocabolo inglese *agenda* solo per tradurre l'**ordine del giorno** di una **riunione** (*meeting*). Per molti, l'invio anticipato dell'ordine del giorno è aspetto decisivo perché una riunione sia produttiva: *A simple meeting agenda, distributed in advance, is perhaps the most important tool in ensuring a successful productive meeting*. Aspettatevi di finire a tarda sera se *the chairman says we have a lengthy agenda this afternoon*.

Per iscrivervi al nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford (27 agosto-3 settembre 2016) visitate il sito www.eflit.it